UNICOBAS Scuola & Università

Aderente alla Confederazione Italiana di Base

Sede regionale via Pieroni 27 - 57123 LIVORNO - Tel. 0586 210116 Sito regionale: www.unicobaslivorno.it e-mail: info@unicobaslivorno.it

NEWS 27/8/2020

NO alla DAD- NO alla DDI, LA SCUOLA SI FA A SCUOLA

La didattica a distanza è discriminatoria, non ha valore didattico, formativo e relazionale, mortifica la professionalità docente, non garantisce il diritto allo studio, scarica sulle famiglie l'istruzione pubblica, scarica su lavoratori parte dei costi fissi e introduce impropriamente il lavoro agile nella scuola, foraggia le lobbies private dell'informatica regalando loro una massa di dati.

L'opposizione netta alla DAD, che l'Unicobas ha portato avanti da subito, è stata condivisa da studenti, genitori, associazioni, ordini professionali. Sono state intraprese molte e importanti iniziative di protesta perché la scuola riparta con la didattica in presenza, con reali garanzie di sicurezza, che possono essere date solo da classi meno numerose, da un organico docente e non docente più ampio, da spazi adeguati.

Alla vigilia della riapertura delle scuole la situazione mostra ritardi, incompetenza, caos, mancanza di garanzie. Tutto questo perché non si sono volute mettere in campo risorse reali, sono state mantenute le classi pollaio ed è stato previsto un misero organico usa e getta da licenziare alla prima occasione.

Ministero e governo si sono però dati da fare per emanare linee guida sulla didattica a distanza, che per chi non ha saputo trovare altre risposte resta il piano B, ma potrà verosimilmente diventare anche il piano A.

Per riproporre una minestra immangiabile, la DAD ha cambiato nome diventando Didattica digitale integrata, ha cominciato ad essere pensata in forme blended, ibride, alternabili e complementari alla didattica in presenza, ha avuto una sorta di regolamentazione oraria. Soprattutto si è fatta sempre più pressante l'indicazione di inserirla nel Piano dell'offerta formativa triennale delle scuole.

Ma sempre di DAD si tratta, inutile contrabbandarla per qualcosa di diverso. La didattica a distanza non può entrare nella normalità della scuola. E' stato uno strumento, peraltro disfunzionale, legato ad una situazione di eccezionalità come il lockdown, che deve essere abbandonato.

Non vogliamo che sia regolamentata, contrattualizzata, esaltata come forma ottimale di flessibilità organizzativa e di innovazione didattica quando è un misero tappabuchi di inadempienze gravi, non vogliamo che sia confusa con l'uso didattico della tecnologia, che è altra cosa.

La DAD/DDI non deve entrare nel nostro contratto di lavoro; non deve entrare nel Piano dell'offerta formativa della scuola, che ha durata triennale, perché significherebbe pensarla come strumento ordinario e duraturo della didattica.

Non vogliamo metà classi a scuola e metà a casa davanti a uno schermo, non vogliamo che il diritto allo studio sia sospeso nemmeno per un giorno alla settimana dalla didattica a distanza, non vogliamo che ci sia un orario ridotto recuperato da remoto, fuori dalla relazione educativa del gruppo classe.

La scuola si fa a scuola, in sicurezza, con le uniche condizioni possibili, cioè:

- classi meno numerose, massimo 15 alunni
- incremento organico stabile di personale docente e non docente
- ambienti sicuri e idonei allo svolgimento di tutte le attività
- mantenimento dell'orario di lezione senza riduzioni

REIC842004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001817 - 27/08/2020 - II10 - E

NO ALLA RIDUZIONE DELLA DURATA DELL'ORA DI LEZIONE

Molte scuole stanno adottando la riduzione dell'ora di lezione per diminuire i tempi della didattica in presenza e poter attuare ingressi diversificati con turnazioni. Lo scopo dichiarato sarebbe quello di evitare eccessi di assembramento in ingresso/uscita e di poter consentire una maggior rotazione nell'uso degli spazi che sono insufficienti.

E'un'operazione da respingere perché non rappresenta una soluzione, anzi : la riduzione dell'ora di lezione riduce il diritto allo studio e all'istruzione per gli studenti la rotazione degli spazi comporta un rischio sanitario e richiede la moltiplicazione degli interventi di sanificazione

Molte scuole tuttavia adottano la riduzione dell'ora di lezione anche con l'obiettivo di imporre a costo zero ai docenti recuperi orari con cui poter gestire una serie di attività, dalle supplenze ai corsi di recupero.

Precisiamo che i tempi che dovessero essere eventualmente recuperati devono andare a restituire la quota oraria della materia penalizzata dalla riduzione e non possono essere utilizzati come generica banca del tempo.

In ogni caso sulla riduzione dell'ora di lezione deve essere ben chiaro quello che prevede la normativa vigente:

- le riduzioni dell'ora di lezione deliberate dal Collegio dei docenti comportano il recupero in quanto fanno riferimento a motivazioni didattiche (su cui il Collegio docenti è competente)
- le riduzioni dell'ora di lezione deliberate dal Consiglio d'Istituto per cause di forza maggiore (problemi organizzativi vari, pendolarismo, trasporti, situazione sanitaria etc) non comportano recupero perché fanno riferimento a motivazioni organizzative (su cui il Consiglio d'Istituto è competente).

QUINDI IL COLLEGIO A CUI VIENE SOTTOPOSTA UNA DELIBERA DI RIDUZIONE DELL'ORA DI LEZIONE DICHIARI DI NON ESSERE COMPETENTE E RIMANDI LA QUESTIONE AL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Di seguito il riferimento normativo (CCNL 2007, art.28 comma 7 e 8)

- l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
- qualunque **riduzione della durata dell'unità oraria di lezione** ne comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera viene assunta dal collegio dei docenti.
- Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 22 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera viene assunta dal consiglio di circolo o d'istituto.